

*Rilascio della certificazione di titolo esecutivo europeo al decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nell'ipotesi in cui il debitore-opponente abbia contestato la sussistenza del credito azionato.*

Tribunale di Mantova, 10 luglio 2015. Giudice Bernardi.

**Titolo esecutivo europeo – Regolamento CE n. 805/2004 – Decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. – Condizioni per il rilascio della certificazione – Insussistenza**

*Non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 3 del regolamento CE 21 aprile 2004 n. 805/2004 per rilasciare la certificazione di titolo esecutivo europeo al decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ove il debitore-opponente abbia contestato la sussistenza del credito azionato.*

*(Massima a cura di Mauro Bernardi - Riproduzione riservata)*

Tribunale di Mantova  
Sezione Prima

Il Giudice Istruttore,

- letti gli atti del procedimento n. 4853/14 R.G. di opposizione a ingiunzione instaurato ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto n. 1154/14;
- vista l'istanza formulata dalla difesa della società opposta volta a richiedere il rilascio della certificazione di titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento CE n. 805/04 in considerazione del fatto che, con ordinanza emessa in data 10-3-2015, veniva concessa dal G.I. la provvisoria esecutorietà al predetto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- rilevato che parte opponente (società avente sede nel Regno Unito), nel giudizio di opposizione instaurato, ha contestato con articolate deduzioni la sussistenza del credito azionato in via monitoria;
- ritenuto pertanto che il credito non può ritenersi "non contestato" atteso che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 3 co. 1 del regolamento CE 21-4-2004 n. 805/2004;

p.t.m.

respinge l'istanza.

Si comunichi.

Mantova, 10 luglio 2015.